



IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

REPUBBLICA ITALIANA

TRIBUNALE DI POTENZA

Il Tribunale di Potenza in persona del giudice monocratico dott.ssa Rossella Magarelli ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 2224/2009 R.G. avente ad oggetto azione contrattuale e vertente

FRA

██████████ s.r.l. in persona del rappresentante legale, rappresentato e difeso dall'avv. ██████████ e dall'avv. ██████████ in virtù di mandato a margine dell'atto di citazione e domiciliato presso lo studio dell'avv. ██████████

██████████

- ATTORE -

E

██████████ s.p.a. in persona del rappresentante legale, rappresentato e difeso dall'avv. prof. ██████████ in virtù di mandato a margine dell'atto di citazione;

- CONVENUTO -

Conclusioni: come in atti.

FATTO E DIRITTO

Preliminarmente occorre dare atto che l'entrata in vigore, il giorno stesso della instaurazione del presente giudizio, della legge n. 69 del 2009 (*disposizioni per lo*



sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, nonché in materia di processo civile) esonera questo Giudice dal procedere alla concisa esposizione dello svolgimento del processo: infatti, l'articolo 132 c.p.c. nella nuova formulazione introdotta dall'articolo 45 diciassettesimo comma della legge n. 69 del 2009 - applicabile ai giudizi instaurati dopo l'entrata in vigore della stessa legge (4 Luglio 2009) per effetto della norma transitoria dettata dall'articolo 58 secondo comma della legge n. 69 del 2009 -, nel disciplinare il contenuto della sentenza, non contempla più al n. 4) la concisa esposizione dello svolgimento del processo, ma prevede semplicemente che nella redazione della sentenza il Giudice proceda alla concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.

Con atto di citazione notificato in data 4-7-2009 la società [REDACTED] s.r.l. agiva in giudizio nei confronti della [REDACTED] s.p.a. al fine di ottenere il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito a causa dell'inadempimento della società convenuta.

In particolare, la società attrice allegava a fondamento della domanda che:

- la società attrice è una società che opera nel servizio delle telecomunicazioni e, in particolare, offre agli utenti accesso ad Internet con i relativi servizi;
- nell'anno 1995 la società attrice aveva sottoscritto con la [REDACTED] s.p.a. un contratto "Interbusiness Diamante Plus", con il quale era stata attivata la prima linea di trasmissione dati con una velocità di collegamento di 64Kbit/s downstream e 32 Kbit/s upstream e con l'assegnazione di un numero di 256 IP statici;
- in data 29-5-1996 era stata aumentata la velocità di trasmissione dati ed erano stati assegnati ulteriori indirizzi IP statici per un totale di 508;
- in data 27-1-2004 la società attrice aveva sottoscritto un contratto ADSL "Interbusiness Multigroup Mega" per viaggiare ad una velocità di 1,2MB/s



downstream e 256Kbit/s upstream ed ottenere una riduzione dei costi;

- nel corso dell'anno 2006 la linea telefonica aveva incominciato a dare segni di decadimento con rallentamenti nella velocità di accesso da e verso l'esterno e ritardi nella visualizzazione dei siti internet dei clienti della società;

- in seguito alle numerose segnalazioni del malfunzionamento, la [REDACTED] s.p.a. aveva imputato il disservizio ad un sovraccarico della linea determinato da un'affluenza eccessiva di utenti;

- i problemi di funzionamento della linea si erano protratti nell'anno 2007 e in data 13-11-2007 la linea si era completamente interrotta;

- immediatamente la società attrice aveva segnalato il blocco alla [REDACTED] s.p.a., che aveva continuato ad imputare il disservizio ad un sovraccarico della linea;

- soltanto in data 13-12-2007 un tecnico locale della [REDACTED] s.p.a. aveva riscontrato l'ossidazione dei fili di collegamento all'interno della cabina centrale ubicata in Potenza nella zona Santa Maria, individuando la causa del malfunzionamento e provvedendo al ripristino del servizio con la realizzazione di una nuova linea su un'apparecchiatura funzionante;

- il disservizio causato dalla [REDACTED] s.p.a. integrava un inadempimento contrattuale;

- la nuova linea era stata fornita dalla [REDACTED] s.p.a. con l'assegnazione di un numero di indirizzi IP molto inferiore rispetto a quello originario, con conseguenti ripercussioni sul servizio fornito agli utenti;

- in attuazione dell'articolo 4 della Carta dei servizi [REDACTED] s.p.a. alla società attrice doveva essere riconosciuto per il ritardo nel ripristino della linea interrotta un indennizzo calcolato nella misura massima giornaliera (euro 100,00), tenendo conto del canone annuo corrisposto, della durata del disservizio, della natura del



contraente privato e della qualità del servizio, e un indennizzo per il ritardo nella riparazione del malfunzionamento della linea protrattosi dall'anno 2006 nella misura di euro 50,00 per ogni giorno di ritardo;

- infine, a causa del disservizio la società attrice aveva subito un danno all'immagine che doveva essere parametrato sulla durata e sulla gravità del disservizio, sulla conoscibilità ad opera degli utenti e sui disagi tecnico-organizzativi verificatisi all'interno della società;

- in data 18-9-2008 era stato inutilmente esperito il tentativo obbligatorio di conciliazione presso il Co:Re.Com. di Basilicata.

Alla luce di tali premesse di fatto, la società attrice chiedeva che la [REDACTED] s.p.a. venisse condannata al pagamento in suo favore della somma di euro 52.000,00, oltre interessi e rivalutazione, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale provocato dal suo inadempimento ed alla riattivazione delle due classi di indirizzi IP assegnati dal RIPE.

In via pregiudiziale rispetto all'esame del merito della domanda risarcitoria proposta dalla società [REDACTED] s.r.l. occorre verificare, vertendo la presente controversia su un rapporto contrattuale fra un utente finale e un operatore del settore delle telecomunicazioni, se prima della instaurazione del giudizio sia stato correttamente espletato il tentativo obbligatorio di conciliazione.

Il quadro normativo di riferimento deve essere individuato nell'articolo 1 comma 11 della legge n. 249 del 1997 (*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*) - che attribuisce all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom) la disciplina delle modalità per la soluzione non giurisdizionale delle controversie sorte fra l'utente e un soggetto autorizzato o destinatario di licenze, prevedendo che per le



suddette controversie, individuate con provvedimento dell'Autorità, il ricorso alla tutela giurisdizionale sia subordinato al previo esperimento di un tentativo obbligatorio di conciliazione - e nell'articolo 2 comma 2 e nell'articolo 3 del Regolamento in materia di risoluzione delle controversie fra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti approvato con delibera n. 173/07/CONS - che prevedono rispettivamente che *sono escluse dall'applicazione del presente Regolamento le controversie attinenti esclusivamente al recupero di crediti relativi alle prestazioni effettuate, qualora l'inadempimento non sia dipeso da contestazioni relative alle prestazioni medesime. In ogni caso, l'utente finale non è tenuto ad esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dall'articolo 3 per formulare eccezioni, proporre domande riconvenzionali oppure opposizione a norma degli articoli 645 e seguenti c.p.c. e che per le controversie di cui all'articolo 2 comma 1 il ricorso in sede giurisdizionale è improcedibile fino a che non sia stato esperito il tentativo obbligatorio di conciliazione dinanzi al Co.re.com competente per territorio munito di delega a svolgere la funzione conciliativa ovvero dinanzi agli organismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie di cui all'articolo 13* -.

Al fine di ridurre il contenzioso in materia di controversie fra operatori e utenti finali in tema di telecomunicazioni, quindi, è stata prevista una procedura di conciliazione stragiudiziale davanti ad un'autorità amministrativa, che si pone come condizione di procedibilità della domanda, precludendo alla parte che non la abbia attivata di far valere in sede giudiziaria le sue pretese.

Sono escluse dalla previsione dell'obbligatorietà del tentativo di conciliazione soltanto le controversie aventi ad oggetto il recupero di crediti vantati dall'operatore a titolo di corrispettivo maturato per la prestazione dei servizi nelle quali non siano



in contestazione, ad opera dell'utente finale, le prestazioni effettuate; sono escluse, altresì, le eccezioni e le domande riconvenzionali rispettivamente sollevate e proposte dall'utente finale e l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da quest'ultimo.

Tanto premesso, deve ritenersi che il tentativo obbligatorio di conciliazione, proprio per la sua finalità - che è quella di consentire alle parti di raggiungere in via stragiudiziale un accordo che eviti un contenzioso giudiziario - presuppone la piena conoscenza in capo all'altra parte sia dell'oggetto della pretesa della parte che assume l'iniziativa che delle ragioni di fatto alla stessa sottese, piena conoscenza che deve essere assicurata dall'invio di una comunicazione scritta contenente l'indicazione della pretesa (*petitum*) e la specificazione, anche se sommaria e sintetica, delle ragioni che la giustificano (*causa petendi*).

Inoltre, proprio per assicurare la fruttuosità del tentativo di conciliazione, deve esservi perfetta corrispondenza fra la domanda giudiziale proposta in seguito all'esito negativo del tentativo di conciliazione e la domanda inizialmente avanzata, che ha formato oggetto non soltanto della convocazione, ma anche del tentativo stragiudiziale di composizione bonaria della controversia, pena l'improcedibilità della domanda giudiziale per mancato espletamento del tentativo di conciliazione in relazione al suo oggetto, dal momento che soltanto in questo caso la controparte è posta in condizione di acquisire tutti gli elementi di valutazione che le consentono di soppesare gli eventuali rischi riconducibili alla instaurazione della lite (si vedano in tal senso a proposito del tentativo obbligatorio di conciliazione in materia di contratti agrari *ex plurimis* Corte di cassazione n. 8518 del 1994 e Corte di cassazione n. 5388 del 1996).



Nel caso che ci occupa deve ritenersi che il tentativo obbligatorio di conciliazione svolto prima della instaurazione del giudizio su iniziativa della società [REDACTED] s.r.l., in quanto vertente su una pretesa parzialmente diversa da quella azionata in questa sede sotto il profilo della *causa petendi*, non sia idoneo ad integrare la condizione di procedibilità della domanda che è richiesta dall'articolo 1 comma 11 della legge n. 249 del 1997 per le seguenti ragioni.

La società attrice ha agito in giudizio nei confronti della società [REDACTED] s.p.a. al fine di ottenere il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale riconducibile, da un lato, al blocco della linea telefonica verificatosi nel periodo compreso fra il 13 Novembre 2007 e il 13 Dicembre 2007 (quando la linea è stata ripristinata su un'apparecchiatura funzionante) e, dall'altro, al malfunzionamento della linea, con rallentamenti nella velocità di accesso da e verso l'esterno, verificatosi a partire dall'anno 2006.

Nonostante la pretesa risarcitoria fatta valere dalla società attrice in questa sede sia incentrata, come quella indicata nella domanda di espletamento del tentativo obbligatorio di conciliazione presentata al Co.re.com di Basilicata, sulla allegazione di un inadempimento imputabile all'altro contraente, le ragioni di fatto poste a fondamento della domanda giudiziale non sono convergenti con quelle dedotte davanti all'organismo di conciliazione: in un caso la società attrice imputa alla [REDACTED] s.p.a. di avere tenuto un comportamento inerte, omettendo, nonostante le segnalazioni, di verificare le cause del malfunzionamento e poi del blocco della linea; nell'altro, la società attrice limita la sua allegazione al mancato ripristino della linea telefonica interrotta nel periodo compreso fra il 13 Novembre 2007 e il 13 Dicembre 2007 (si vedano gli allegati n. 1, 2 e 3 al verbale di



conciliazione del Co.re.com di Basilicata del 18-9-2008 prodotti al n. 23 del fascicolo di parte attrice).

Dal momento che l'allegazione dei fatti costitutivi della pretesa e, in particolare, dell'inadempimento o dell'inesatto adempimento dell'altro contraente può dirsi completa soltanto ove contenga il riferimento alle specifiche circostanze che lo integrano (si veda in tal senso Corte di cassazione n. 6618 del 2018), nel caso che ci occupa deve escludersi che vi sia perfetta coincidenza fra le circostanze di fatto poste a fondamento della pretesa risarcitoria paventata dalla società [REDACTED] s.r.l. davanti al Co.re.com di Basilicata (interruzione della linea Business TGU verificatosi in data 13 Novembre 2007 e protrattosi fino al 13 Dicembre 2007, con conseguente interruzione del servizio internet) e quelle allegare a fondamento della domanda giudiziale proposta dalla stessa società (interruzione della linea Business TGU verificatosi in data 13 Novembre 2007 e protrattosi fino al 13 Dicembre 2007 e malfunzionamento della stessa linea a partire dall'anno 2006 protrattosi fino al ripristino della linea su un'apparecchiatura funzionante).

Per tale ragione, occorre concludere che, rientrando la controversia oggetto del giudizio nell'ambito applicativo delle norme dettate dall'articolo 1 comma 11 della legge n. 249 del 1997, dall'articolo 2 commi 1 e 2 e dall'articolo 3 del Regolamento in materia di risoluzione delle controversie fra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti approvato con delibera n. 173/07/CONS e avendo la società attrice esperito il tentativo obbligatorio di conciliazione su una pretesa in parte diversa da quella azionata in questa sede, difetta una condizione di procedibilità della domanda.

Né, a fronte del mancato avveramento della condizione di procedibilità della domanda, avrebbe dovuto essere assegnato nel corso del giudizio alla società attrice



un termine per l'esperimento della procedura conciliativa in corso di causa, posto che il tenore letterale delle norme in disamina - che, a differenza di altre analoghe disposizioni di legge (come ad esempio in tema di mediazione obbligatoria l'articolo 5 comma 1 *bis* del Decreto legislativo n. 28 del 2010, inserito dall'articolo 84 comma 1 lettera d del decreto-legge n. 69 del 2013, convertito nella legge n. 98 del 2013), non contengono alcun riferimento all'assegnazione di tale termine ad opera del Giudice in caso di mancato espletamento del tentativo stragiudiziale di definizione della lite (cui è assimilabile per le suesposte ragioni l'espletamento della procedura conciliativa su un oggetto diverso da quello fatto valere in sede giudiziaria) - induce a ritenere che il legislatore abbia inteso sanzionare la mancata attivazione della procedura conciliativa con la improcedibilità della domanda.

Alla luce delle suesposte considerazioni, il processo deve arrestarsi ad una pronuncia di rito, che, verificato il difetto di una condizione di procedibilità, dichiari l'improcedibilità della domanda.

Quanto alla regolamentazione delle spese del giudizio, ritiene questo Giudice che - in considerazione del rilievo di ufficio della improcedibilità della domanda - ricorrano gravi ed eccezionali ragioni per compensare interamente fra le parti le spese processuali.

P.Q.M.

Il Tribunale di Potenza in persona del giudice monocratico dott.ssa Rossella Magarelli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con atto di citazione notificato in data 4-7-2009, dalla società [REDACTED] s.r.l. nei confronti della [REDACTED] s.p.a., ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

- dichiara l'improcedibilità della domanda;



- compensa interamente fra le parti le spese del giudizio.

Potenza, 21-12-2020.

Il Giudice

Dott.ssa Rossella Magarelli

PDFTRON

